

**CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
DELIBERA N. 25 DEL COLLEGIO DIE DOCENTI DEL 17.05.2018**

L'I.C.G.B.Grassi ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), sulla base di quanto previsto dal D.lvo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato, a norma dell’ art. 1, commi 180 e 181 lett. I) della Legge 107 del 13.07.2015” e dalla C.M. 1865 del 10.10.2017 applicativa delle precedenti norme in materia di valutazione, in cui viene dichiarato quanto segue:

*L’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.*

(...)

“Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline”

**DELIBERA**

**I SEGUENTI CRITERI VALIDI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DA AMMETTERE O NON AMMETTERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO**

1) Premesso che Il Consiglio della Classe (per la Scuola Secondaria) e il team docenti (per la Scuola Primaria) analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerando in particolare:

- La situazione di partenza;
- situazioni certificate di disabilità;
- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- per gli alunni con genitori stranieri, al necessario adattamento dei programmi di insegnamento all’eventuale PEP, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell’alunno\*;
- condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (alunni con BES);
- l’andamento nel corso dell’anno, valutando:
  - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti, anche attraverso piani programmatici individuali;
  - la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
  - l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
  - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
  - la validità della frequenza corrispondente ad almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale (per la scuola secondaria)
  - l’aver partecipato alle prove Invalsi (per l’ammissione all’esame di Stato)

\*La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale.

**1. DLgs 62/17 -Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.**

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

2) Premesso che, ai sensi della normativa vigente, per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (recupero o rinforzo didattico), in particolare:

- Colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- Piano di studio individualizzato fornito dagli insegnanti curricolari, volto al recupero delle carenze;
- Recupero delle abilità di base attraverso ulteriori spiegazioni, lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento attraverso il gruppo dei pari;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio (strumenti compensativi).

3) Considerato che la non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
- 4) Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1, 2 e 3, i docenti del Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria e del team docenti per la Scuola primaria, **valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato l'alunno il cui quadro complessivo di conoscenze ed abilità rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o di rinforzo (nel caso di alunni con BES anche in riferimento al Piano di Intervento Personalizzato), tenendo in considerazione che il permanere in una medesima classe per un ulteriore anno scolastico, possa rappresentare per l'alunno un'opportunità formativa di crescita e maturazione.**

La non ammissione, in ogni caso, può essere deliberata a maggioranza (Scuola Secondaria) o all'unanimità (Scuola Primaria), dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle conoscenze e abilità fondamentali in più discipline
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- inadeguato livello di maturazione
- mancanza di studio o approccio assai frammentario e superficiale in più discipline
- assenza di interesse e partecipazione a seguire le lezioni
- mancanza di impegno
- numero alto di assenze tali da non consentire un percorso formativo adeguato al conseguimento delle abilità e delle conoscenze minime, nonostante l'applicazione di un Piano educativo personalizzato per facilitare il processo di apprendimento;

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

---

- Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
- In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio.

#### **5) Ammissione alla classe successiva.**

Per l'ammissione alla classe successiva, nel caso in cui nel documento di valutazione saranno presenti delle insufficienze, ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base recuperate.